

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XXII} ^{n. 21}

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLLAVINI, ALEFFI, AMATO, BAMPO, BARRAL, BERRUTI, BOSCO, CONTENTO, COPERCHINI, CUCCU, DALLA ROSA, DE FRANCISCIS, ERRIGO, FONGARO, FORMENTI, FRANZ, FRATTINI, FRONZUTI, LEMBO, LIOTTA, MANZIONE, MAROTTA, MARRAS, MARTINELLI, MENIA, NICCOLINI, NOCERA, POSSA, PREVITI, REBUFFA, RIVOLTA, RIZZI, ROMANI, SANTANDREA, SCARPA, BONAZZA BUORA, STUCCHI, VALDUCCI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle comunità « Rom » e delle altre comunità nomadi in Italia

Presentata il 2 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il crollo del regime comunista avvenuto nel 1989, i drammatici eventi bellici che hanno coinvolto l'ex-Jugoslavia — con i conseguenti provvedimenti del Governo nazionale —, taluni fatti di cronaca che hanno destato vasta eco, preoccupazione e risentimento presso l'opinione pubblica, hanno riproposto il problema della presenza dei gruppi « Rom » in Italia e della loro convivenza con la comunità nazionale.

Un problema antico, nel quale sono coinvolte peculiarità etniche e culturali,

che l'evoluzione della nostra società e le difficoltà connesse alla crisi economica hanno rialimentato, dando luogo a manifestazioni di pesante discriminazione, atti di violenza e di intolleranza. Una realtà complessa, quindi, che va esaminata con particolare attenzione ed analizzata in tutte le sue parti affinché possa essere affrontata con misure legislative adeguate.

La costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta potrebbe costituire uno strumento idoneo ad affrontare in termini completi e corretti tale que-

stione, definire gli opportuni interventi volti a garantire la tutela dell'identità, dell'autonomia culturale e socio-economica dei gruppi « Rom », analizzando gli aspetti connessi al loro nomadismo, ma anche della sempre più frequente stanzialità, ponendo, a tal fine in luce, le migliori esperienze d'integrazione messe in atto dalle istituzioni nazionali e locali e le associazioni di volontariato. Uno strumento, soprattutto, per formulare indicazioni al fine di stabilire regole precise per la loro presenza sul territorio italiano nonché sulle modalità dell'intervento pubblico, nel rispetto dei principi dell'uguaglianza dei diritti e della non discriminazione, coerentemente con la sensibilità della comunità nazionale e con le difficoltà con le quali si dibatte la finanza pubblica.

La situazione della comunità « Rom » in Italia — che da talune fonti viene stimata nell'ordine di circa 120.000 unità — si presenta, invero, in forme assai diverse e variegata. Vi sono città e regioni nelle quali tale presenza non sembra quasi sia avvertita, altre, invece, quali Udine e taluni comuni del Friuli-Venezia Giulia, ove si registrano frequenti problemi di convivenza con le popolazioni locali.

Per l'intera popolazione « Rom », presente nel territorio nazionale, comunque, le condizioni di vita risultano degradate, con gravi problemi di disoccupazione o sottoccupazione, della fascia adulta, nonché di assistenza sanitaria.

Vi sono, inoltre, aspetti molto delicati legati alle condizioni di vita dei bambini, nei quali non sono infrequenti i casi di sfruttamento, ma che per tutti presentano enormi difficoltà ai fini dell'educazione e

dello sviluppo, sia dal punto di vista psicologico, che sociale e materiale.

Un ulteriore aspetto è legato alla presenza di gruppi « Rom » nei campi dei profughi provenienti dalle zone di guerra della *ex*-Jugoslavia, e, quindi, alla necessità di definire nei loro confronti gli opportuni interventi volti a promuoverne il rientro nelle terre di provenienza, ovvero l'avvio di progetti per la loro integrazione nella società locale.

Già altri colleghi hanno posto all'attenzione di codesto onorevole Consesso l'esigenza di approfondire le problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione in Italia.

Ritengo che per la peculiarità della sua esperienza, per i risvolti culturali e storici del tutto originali, la condizione dei « Rom », ovvero di ogni altro gruppo zingaro nomade, acquisti un rilievo del tutto proprio, e richieda, pertanto, di essere esaminata e sviluppata in forma autonoma.

I « Rom », ed altri nomadi presenti ovunque in Europa, già sono stati oggetto di specifici provvedimenti da parte di taluni Paesi, come pure sulla loro condizione si sono ripetutamente espresse le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali (si ricorda, in particolare, la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo stato di apolide, del 28 settembre 1954).

L'attenzione che anche in questa sede verrà riservata alle comunità nomadi in Italia costituirà una conferma della sensibilità e del rispetto che il nostro Paese intende riservare al problema delle minoranze e del rispetto dei diritti delle persone.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 141 del Regolamento della Camera dei deputati, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione dei gruppi « Rom » e delle altre comunità nomadi presenti in Italia.

ART. 2.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:

a) acquisire dettagliate informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro dei « Rom » e delle altre comunità nomadi presenti nel territorio nazionale;

b) adottare le iniziative più opportune per assicurare certezza di identità dei nomadi presenti nel territorio nazionale, anche al fine di scongiurare la facilità di reiterazione di condotte criminose dovuta all'incertezza di identificazione;

c) accertare le modalità di ingresso e di permanenza nel territorio nazionale con particolare riferimento ai permessi di soggiorno dei « Rom » e di altri nomadi di provenienza estera;

d) accertare lo stato di attuazione dei provvedimenti legislativi e degli interventi disposti in loro favore dalle istituzioni nazionali, regionali e locali nonché delle associazioni del volontariato laico e cattolico;

e) analizzare, in particolare, la condizione dei bambini, con particolare riferimento alle esigenze del loro sviluppo e della loro formazione;

f) confrontare le legislazioni vigenti negli altri Paesi aderenti all'Unione euro-

pea, nonché acquisire le determinazioni assunte nelle sedi internazionali;

g) formulare indicazioni e proposte al fine di rivedere la normativa vigente;

h) suggerire alle amministrazioni pubbliche l'adozione di provvedimenti di loro competenza.

ART. 3.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

2. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati, al di fuori dei componenti della Commissione stessa.

3. La Commissione provvede ad eleggere al proprio interno un vicepresidente e due segretari.

ART. 4.

(Durata della Commissione).

1. La Commissione ultima i lavori entro sei mesi dall'insediamento, presentando alla Camera dei deputati una dettagliata relazione sulle attività svolte, sulle informazioni acquisite, nonché sulle proposte di modifica della legislazione vigente.

2. Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

ART. 5.

(Funzionamento della Commissione).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

2. Prima dell'inizio dei lavori la Commissione procede, al proprio interno, ad adottare, a maggioranza assoluta dei pro-

pri componenti, il regolamento interno, comprese le norme per le audizioni.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico ufficiale, di consulenti ed esperti a sua scelta.

4. Per l'acquisizione di informazioni od atti, pertinenti alla materia oggetto di inchiesta, di competenza di Paesi stranieri nonché delle organizzazioni internazionali, la Commissione si avvale della collaborazione del Ministero degli affari esteri.

5. Per i servizi di segreteria della Commissione dispone il Presidente della Camera dei deputati.

ART. 6.

(Oneri finanziari).

1. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.